

Pubblicato il 08/06/2018

**N. 00323/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00326/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2017, proposto da Francesco Piscioneri, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Giamba, domiciliato ex art. 25 c.p.a.;

*contro*

Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

*per l'annullamento*

del decreto prot. n. 27421/2017/GPG/Area I bis - Fasc. n. 4129 del 3 marzo 2017, notificato in data 6 marzo 2017, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha revocato il provvedimento di rilascio del porto di pistola a tasso ridotta n. 42858 del 21 maggio 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 3 maggio 2017, Francesco Piscioneri ha impugnato il decreto prefettizio prot. n. 27421/2017/GPG/ Area I<sup>^</sup> bis del 3 marzo 2017, di revoca del provvedimento con il quale gli era stato concesso il porto di pistola a tasa ridotta.

2. Ha premesso, in fatto:

- di avere ottenuto con provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria n. 42858 del 21 maggio 2014 il porto di pistola a tasa ridotta;
- di svolgere l'attività di guardia giurata particolare alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Privata Pol Service s.r.l.;
- che, con istanza del 26 aprile 2016, Gallella Francesco, amministratore del predetto istituto di vigilanza, aveva richiesto il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata del ricorrente;
- che, con decreto n. 16152 del 13 Febbraio 2017, il Prefetto di Catanzaro ha respinto l'istanza, per mancanza del requisito di affidabilità della condotta in ragione di legami di parentela con soggetti controindicati;
- che la Prefettura di Reggio Calabria, con il provvedimento impugnato, considerato il provvedimento da ultimo citato, ha revocato il proprio precedente decreto n. 42858/2014, con cui era stata concessa la licenza di porto di pistola a tasa ridotta.

3. Con il gravame all'esame, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento impugnato.

In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, l'Ufficio

Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

4. Questo Tribunale, con ordinanza n. 96/2017 – rilevato che il danno grave ed irreparabile dedotto consisteva nella perdita del posto di lavoro e ritenuto che dalla sospensione del provvedimento impugnato il ricorrente non avrebbe potuto ricavare alcuna utilità, giacché il dedotto pregiudizio discendeva dal decreto con il quale era stata rigettata la richiesta di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata del ricorrente – ha rigettato la domanda cautelare.

Al contempo, rilevato che l'asseverazione di conformità all'originale della procura *ad litem* del ricorrente presente nel fascicolo informatico era redatta su foglio separato, ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità.

5. Avverso tale provvedimento è stato interposto appello e, con ordinanza n. 4669 del 26 ottobre 2017, il Consiglio di Stato - accertato, a seguito dell'istruttoria disposta con la precedente ordinanza n. 3750 dei giorni 7/8 settembre 2017, che il decreto n. 16152/2017 di diniego di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata era stato annullato con sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro n. 861/2017 (erroneamente indicata nell'ordinanza come sentenza di questo Tribunale) e che la Prefettura, con decreto del 10 luglio 2017, aveva quindi disposto il rinnovo della detta nomina a favore del ricorrente – ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, anche tenuto conto della mancanza, nella motivazione dello stesso, di un riferimento ai rapporti tra il ricorrente e l'affine ritenuto soggetto controindicato.

6. In prossimità dell'udienza di merito, la Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria ha prodotto, insieme ad altri documenti, il provvedimento prot. n. 132974 del 7 novembre 2017 con il quale, in esecuzione della menzionata ordinanza del Consiglio di Stato, ha disposto il rinnovo del porto d'armi a tasa ridotta in favore dell'interessato, facendo espressa riserva di revoca del

provvedimento per l'ipotesi di esito favorevole all'amministrazione del presente giudizio.

All'udienza pubblica del 18 aprile 2018, il ricorso è stato posto in decisione.

7. Occorre preliminarmente valutare l'ammissibilità del ricorso, stante il fatto che non è stata prodotta in giudizio l'asseverazione di conformità della procura su un unico foglio, come disposto da questo Tribunale con ordinanza n. 96/2017.

Il termine perentorio di sessanta giorni assegnato con il detto provvedimento per la regolarizzazione della produzione documentale è, infatti, inutilmente decorso e, con istanza di prelievo depositata il 22 luglio 2017, il procuratore di parte ricorrente ha incidentalmente fatto presente che non avrebbe ottemperato a tale provvedimento, ritenendo l'asseverazione già presente nel fascicolo informatico.

7.1 In realtà, la produzione di parte ricorrente non è conforme a quanto stabilito in materia di copie informatiche di documenti analogici dall'art. 22, co. 2 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), nel testo *ratione temporis* applicabile.

La disposizione in esame (poi modificata con dagli articoli 22, comma 1, lettera c), e 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) stabilisce: *“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”*.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, n. 78954 (recante *Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*) prevede, all'art.

4, co.3: *“Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato”*.

L'attestazione di conformità, dunque, può essere inserita nello stesso documento contenente la copia per immagine ovvero può essere prodotta in un separato documento, contenente un riferimento temporale e l'impronta della copia per immagine.

7.2 Nel caso di specie, l'attestazione di conformità della procura è contenuta in un documento autonomo, che, però, non contiene il riferimento temporale e l'impronta della copia per immagine del documento analogico recante la procura, ciò che dovrebbe condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Tuttavia, deve tenersi nella dovuta considerazione la circostanza che il giudizio in questione è stato proposto a distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico e, soprattutto, il fatto che le esigenze di certezza documentale che sottendono alle disposizioni sopra richiamate possono, nel caso di specie, ritenersi soddisfatte dalla produzione dell'amministrazione resistente.

L'Avvocatura dello Stato ha, invero, prodotto, in un unico documento informatico, insieme al ricorso, la procura rilasciata dalla ricorrente e la relativa attestazione di conformità.

Nella complessiva considerazione di tali circostanze, il Collegio ritiene il ricorso ammissibile.

8. Passando, ora, ad un esame nel merito del ricorso, deve, innanzi tutto, rilevarsi che il decreto del 7 novembre 2017, con il quale è stato disposto il rinnovo del porto d'armi in favore del ricorrente, non ha comportato la cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato in considerazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4669/17 e con espressa riserva di revoca del provvedimento, per l'ipotesi di rigetto del ricorso in esito al presente giudizio.

9. Ciò premesso, deve aversi riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, che verte sia sull'intervenuta adozione del decreto n. 16152/17, con il quale la Prefettura di Catanzaro ha rigettato la richiesta di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata, *“per mancanza dei requisiti dell'affidabilità della condotta per legami di parentela con soggetti controindicati”* sia sulla conseguente mancanza dei requisiti prescritti per il possesso del porto d'armi. Orbene, a seguito dell'adozione del decreto del 10 luglio 2017, con il quale è stato disposto il rinnovo della nomina a GPG, è venuta meno una delle due ragioni fondanti il provvedimento.

10. Quanto ai legami di parentela posti a base dei due provvedimenti prefettizi (decreti n. 16152/17 della Prefettura di Catanzaro e n. 27421/17 della Prefettura di Reggio Calabria) – di cui si dà atto nella nota della Legione Carabinieri Calabria – Comando Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 249714 dell'8 agosto 2016 - deve rilevarsi che gli elementi riferiti riguardano unicamente i precedenti e le frequentazioni di Pietro Ierinò, cognato del ricorrente, non dandosi atto dei rapporti tra il ricorrente ed il cognato e dei possibili condizionamenti che il ricorrente potrebbe subire dall'affine o dai soggetti controindicati da questi frequentati (in questo senso sono sia l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4669/17 sia la sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro n. 861/17).

Appare, dunque, fondato l'unico, articolato motivo di ricorso, rubricato *“violazione e falsa applicazione art. 43 e art. 11 TULPS - eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di motivazione - Eccesso di potere per violazione del giusto*

*procedimento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, apoditticità, genericità, indeterminatezza, irrazionalità manifesta illogicità, infondatezza – Violazione degli artt. 2 - 3 della legge n. 241/1990 così come modificata dalla legge 124/2015”*, con il quale è stata contestata la congruità della motivazione del provvedimento gravato.

11. Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene di disporre la compensazione, avuto riguardo alla condotta processuale di parte ricorrente, che, alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, non ha neppure dato atto della più volte citata sentenza del T.A.R. Catanzaro n. 861 del 26 maggio 2017, con la quale è stato annullato il decreto prefettizio prot. n. 16352/17, su cui si fondava il provvedimento impugnato e che, inoltre, non ha provveduto all'adempimento formale prescritto da questo Tribunale con ordinanza n. 96/2017, per il quale era stato assegnato un termine perentorio di sessanta giorni, a pena di irricevibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaella Sara Russo**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

## IL SEGRETARIO